

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2711/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1993

recante deroga, per un periodo limitato, all'adeguamento sistematico dei tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali hanno deciso il 2 agosto 1993 di portare temporaneamente al 15 % i limiti di intervento marginale dei partecipanti al meccanismo di cambio del sistema monetario europeo; che dal punto di vista agrimonetario tutte le monete degli Stati membri devono essere considerate, temporaneamente, monete fluttuanti ai sensi dell'articolo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3813/92; che, in applicazione dell'articolo 4 dello stesso regolamento, i tassi di conversione agricoli delle monete fluttuanti sono ravvicinati ai tassi rappresentativi di mercato in modo da mantenere i divari monetari all'interno di determinati limiti;

considerando che questa situazione monetaria fa aumentare il rischio di variazioni frequenti e significative dell'insieme dei tassi di conversione agricoli; che, stando così le cose, è necessario derogare all'articolo 4 del regolamento

(CEE) n. 3813/92, in modo da evitare conseguenze nefaste al funzionamento dei mercati agricoli e, in determinate circostanze, al reddito dei produttori, nonché di compromettere l'attuazione della riforma della politica agricola comune; che pertanto, poiché è imperativo, nell'interesse pubblico, evitare simili gravi turbative eccezionali, è opportuno sospendere le modificazioni dei tassi di conversione agricoli per un periodo limitato; che è tuttavia opportuno evitare che determinati divari monetari diano origine a movimenti di prodotti sui mercati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fatta salva la possibilità di adottare misure atte ad evitare il rischio di sviamenti di traffico, le modifiche dei tassi di conversione agricoli in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92 sono sospese fino al 20 ottobre 1993.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.